



REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
VII Sezione civile

1

APERTURA
10/10/11

così composto:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| Dott. Lucio DI NOSSE | PRESIDENTE |
| Dott. Eduardo CAMPESE | GIUDICE |
| Dott. Aldo CENICCOLA | GIUDICE rel. |

Letto il ricorso presentato dalla OFFICINE CAMPANE s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., in data 29.7.2011, diretto ad ottenere l'ammissione alla procedura di concordato preventivo; esaminata la documentazione allegata nonché la proposta integrativa depositata in data 2.9.2011; considerato che nel caso di specie sussistono i presupposti per l'ammissione della ricorrente al concordato preventivo;

che in particolare è stata proposta la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei creditori attraverso la liquidazione dei beni facenti parte del patrimonio della società;

che in particolare la liquidazione è stata affidata alla vendita dell'azienda ed in subordine alla liquidazione dei singoli cespiti, oltre all'incasso dei crediti e prosieguo del contenzioso pendente;

che la documentazione allegata al ricorso è completa e rispettosa dei criteri di cui all'art. 161 (aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa; stato analitico ed estimativo delle attività con l'elenco nominativo dei creditori, dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; elenco dei titolari di diritti reali e valore dei beni posseduti; relazione asseverativa che attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, intesa come prognosi favorevole di soddisfacimento dei creditori nella misura proposta);

che il proponente non ha ritenuto di formare le classi (se non ricorrendo alla generale diversificazione tra privilegiati e chirografari), giacchè si prevede la soddisfazione integrale dei privilegiati ed i chirografari nella misura del 24,61% e che la mancata formazione delle classi (che per la verità nel caso di specie è stata comunque formalmente operata attraverso la suddivisione tra privilegiati ipotecari e mobiliari, nella prima e seconda classe, e chirografari, in una terza) non appare censurabile non ricorrendo ipotesi di obbligatorietà di formazione (come nei casi di esistenza di creditori postergati, di conflitto tra creditori chirografari, di trattamenti diversificati tra i chirografari o di falcidia dei privilegiati), sicchè ricorre 'in positivo' anche il presupposto di cui all'art. 163 co. 1 l. fall.;

che in sede di apertura del concordato il tribunale deve in effetti verificare la regolarità formale della documentazione, la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 160 (in particolare lo stato di crisi,

ⓧ

h

2

la presenza di un piano che prevede la ristrutturazione dei debiti nelle forme ivi previste, intesa come astratta ristrutturabilità della debitoria in caso di regolare esecuzione del programma proposto) e dunque la possibilità di ritenere informato l'eventuale consenso che verrà espresso dai creditori nell'ambito dell'adunanza, nonché la correttezza nella formazione delle classi (o dell'eventuale opzione di non procedere alla relativa formazione), presupposti che ricorrono nel caso in esame;

che la proposta, approvata e sottoscritta a norma dell'art. 152 l. fall., è stata trasmessa al p.m. il quale ha espresso parere favorevole in data 7.9.2011;

P.Q.M.

Dichiara aperta la procedura di concordato preventivo della OFFICINE CAMPANE s.r.l. (CF 02213440619) con sede in Caiivano (NA) strada statale n. 87 località Pascarola zona industriale ASI;

delega il dr. Aldo Ceniccola alla procedura di concordato;

ordina la convocazione dei creditori per il giorno 11.11.2011 nell'aula del giudice delegato e stabilisce il termine fino al 2.11.2011 per la comunicazione ai creditori;

nomina commissario giudiziale l'avv. Michele Chianese;

stabilisce il termine fino al 24.10.2011 entro il quale il ricorrente deve depositare in cancelleria del tribunale la somma di € 50 mila (pari al 50% delle spese che si *presumono* necessarie per l'intera procedura).

Il decreto sarà pubblicato a cura del cancelliere a norma dell'art. 17 l. fall.; va applicata la disposizione di cui all'art. 88 co. 2 l. fall.

Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.

Napoli, 27/9/11

Il giudice relatore

Il Presidente

TRIBUNALE DI NAPOLI
PERVENUTO IN CANCELLERIA
DEPOSITAT..... IN CANCELLERIA

Oggi 10 OTT. 2011

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
CANCELLIERE
Giuseppe De Rosa